



COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO

(Provincia di Catanzaro)

Ordinanza numero **23/2020**

Oggetto: TAGLIO DI PIANTE IN PROSSIMITA' DI STRADE ED AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Premesso che con precedenti provvedimenti si ordinava :

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere nel tempo perentorio **di 90 (novanta) giorni** dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato.

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

CONSTATATA, soprattutto in questo periodo, la presenza di piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada:

Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio Comunale ;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le essenze che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

VISTI GLI ARTT.:

-16, 17, 29 ,30,31,32,33 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada) e s.m.i.;

-26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) che dettano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

-892-894-895-896 del Codice Civile;

-54 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, da cui deriva la competenza del Sindaco in ordine all'atto de quo;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana di questo Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/1981, successivamente integrato con deliberazione C.C. n. 6 del 09/04/1984;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

Tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere **entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data della presente Ordinanza a quanto di seguito specificato.**

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche .
2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 155,00 a euro 624,00.
4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
6. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.
- Che la polizia Municipale vigili affinché sia data esecuzione alla medesima.

L'invio del presente provvedimento all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, al Comando del Corpo Forestale dello Stato di competenza, al Comando della locale Stazione Carabinieri

RICORDA CHE

- Ai sensi dell'art. 5, III co. della Legge n. 241/90 e s.m.i l'ufficio competente è l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fiore Maruca.
- Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
- Ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990 e s.m.i, gli interessati possono prendere visione degli atti e farne copia in orario d'ufficio, previo appuntamento presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Martirano Lombardo **16/09/2020**

IL SINDACO

Dott. Pucci Franco Rosario